



**COMUNE DI CASTELLANA GROTTI**

**PROVINCIA DI BARI**

**REGOLAMENTO DEGLI  
IMPIANTI PUBBLICITARI**

APPROVATO CON DEL. C.C. N° 52 DEL 16.05.2000

pubblicato il 20.05.2000



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

*( Generalità )*

1. Il presente regolamento, preso atto della vigente regolamentazione comunale sull'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D. Lgs. 11 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il collocamento dei mezzi pubblicitari e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 2

*( Nozione di Centro Abitato )*

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.04.92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° 744 del 09.09.1993.

#### ART. 3

*( Insegne )*

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività. poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:



- a) bandiera orizzontale ( in aggetto da una costruzione );
  - b) bandiera verticale ( in aggetto da una costruzione );
  - c) frontali;
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
  - e) su palina ( insegna collocata su supporto proprio ).
5. Le dimensione massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti :
- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c), ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;
  - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq..
6. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale, ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 14 e seguenti del presente regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

#### **ART. 4**

##### *( Cartello )*

1. Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale, anche bifacciale, nel qual caso può contenere anche immagini diverse, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria ( cartello isolato ), o sull'esistente ( cartello a parete ).

#### **ART. 5**

##### *( Manifesto )*

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai



cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

#### ART. 6

*( Striscione, locandina, stendardo e bandiera )*

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

#### ART. 7

*( Segno orizzontale reclamistico )*

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte, in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### ART. 8

*( Impianti di pubblicità o propaganda )*

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda :
  - a) Targa di esercizio : si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività e nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
  - b) Targa pubblicitaria : è definita come la targa di esercizio; se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinato dal successivo art. 15.



- c) **Bacheca** : si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate all'esposizione di quotidiani, periodici, od altri mezzi di stampa, o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici ed associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi ed alberghi.
- d) **Tende** : si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile** : qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 13, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 15, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18.
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate** : si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq..
- g) **Vetrofania** : si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda** : si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.
2. **Gli impianti fissi per le affissioni** : sono destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.93 n° 507, secondo la presente tipologia :
- tipo " poster " : impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, ( dimensioni mt. 6 x 3 );





- tipo "standard" : impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente ( dimensioni cm. 200 x 140 ), che verticalmente, (dimensioni cm. 140 x 200 );
  - tipo "tabella" : cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100.
3. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 ed all'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
  4. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 ed all'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, oltre che all'art. 10 del presente Regolamento.

#### ART. 9

*( Sorgenti luminose )*

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI PER I MEZZI PUBBLICITARI

#### ART. 10

*( Autorizzazione )*

1. I mezzi pubblicitari sono quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.
2. Qualsiasi forma di pubblicità, comprese la modifica e la volturazione di quella preesistente, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi della'art. 23 comma 4° del D. Lgs. n° 285/92.
3. Quando la pubblicità comporti la posa in opera di impianti fissi l'autorizzazione viene rilasciata con specifico provvedimento formale.
4. L'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento dell'imposta nei seguenti casi:
  - a) effettuazione di pubblicità all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici,



stazione ferroviaria, impianti sportivi in genere, sottopassi pedonali, passaggi carrai e interno dei cortili;

- b) pubblicità, anche sonora, effettuata con veicoli o altri strumenti similari, negli orari consentiti;
  - c) pubblicità relativa a vendite o locazioni su stabili limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili;
  - d) pubblicità su ponteggi di cantiere limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili;
  - e) insegne di esercizio in forma di targa della misura massima di cm. 60 x 40, escluse quelle da porre nelle zone A e B di cui al seguente articolo 15;
  - f) striscioni, locandine, stendardi provvisori.
5. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, precaria e revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
6. Se i mezzi pubblicitari proposti modificano la scansione dei serramenti o degli elementi strutturali architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione, che dovrà essere allegata alla domanda.

## ART. 11

### *( Modalità per la presentazione della domanda )*

- 1. Per le autorizzazioni di competenza comunale, la domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo ed istruita dalla Polizia Municipale, che provvederà ad acquisire eventuale parere propedeutico.
- 2. La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe.
- 3. Nel caso di installazione in aree o edifici vincolati, dovrà essere acquisito, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere scritto favorevole degli Enti competenti (Regione o Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ).
- 4. Per i mezzi pubblicitari che comportino la posa in opera di impianti fissi la domanda, su carta resa legale presso il competente Ufficio, dovrà essere corredata da :
  - a) una o più fotografie a colori della posizione, del formato di cm. 15 x 10, che evidenzino i mezzi



- pubblicitari, nonché i cartelli stradali più prossimi ed il contesto circostante;
- b) un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dizione e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo pubblicitario è collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario dell'area o fabbricato interessato dalla pubblicità;
  - c) il nulla-osta del proprietario del fabbricato o dell'area, o dell'Amministrazione nel caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda;
  - d) una planimetria in duplice copia in scala 1 : 2000 ( es. stralcio P.R.G.C. ) con l'indicazione del mezzo pubblicitario;
  - e) una planimetria in duplice copia in scala 1:100 con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali

#### O V V E R O

verbale di constatazione redatto da parte del capocantiere o del personale preposto, in duplice copia, ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione;

- f) nominativo e sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario;
  - g) autodichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
5. L'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilasciata l'autorizzazione o la nega specificandone i motivi di pubblico interesse. Tale termine viene determinato in 120 giorni per gli impianti siti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o storico architettonico.

#### ART. 12

##### *( Volturazione delle autorizzazioni )*

- 1. Entro 90 giorni dalla cessazione, modificazione e trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura dei mezzi pubblicitari, tende faretti e simili installati.





2. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari saranno considerati abusivi.
3. La voltura non può essere concessa se gli interessati non risulteranno in regola con il pagamento dell'imposta.

### CAPO III

#### IMPIANTI PUBBLICITARI

##### ART. 13

*( Caratteristiche tecniche )*

1. Gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati conformemente a quanto stabilito dal vigente P.R.G. in materia di zone urbanistiche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444.
2. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro o fuori il centro abitato, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.
3. Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.
5. I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 50, commi 1° e 2° del citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
6. Gli stessi cartelli e mezzi pubblicitari di cui ai commi precedenti, posti nel centro abitato dovranno rispettare le seguenti disposizioni :
  - avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
  - l'uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza o prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri



10 ( dieci ) dalle intersezioni semaforizzate.

7. I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non potranno essere collocati :
- ad una distanza inferiore a metri 15 ( quindici ) da chiese e pronto soccorso;
  - ad una distanza inferiore a metri 15 ( quindici ) dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n° 1089 e ss.mm.ii.;
  - nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n° 1497 e ss.mm.ii..
8. Nel centro abitato, altresì, le transenne parapetonali da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari, dovranno essere collocati nel rispetto dell'art. 23, comma 1° del vigente Codice della Strada e rispondere alle seguenti caratteristiche :
- dimensioni delle transenne: mt. 1 di altezza x mt. 1,30 di larghezza (max);
  - dimensioni degli spazi pubblicitari : mt. 0,70 di altezza x mt. 1,20 di larghezza (max);
  - colori consentiti per le transenne: grigio ghisa;
  - colori consentiti per gli spazi pubblicitari : tutti.
9. Le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente sono le seguenti : manufatto in ghisa con superficie espositiva pubblicitaria formata da telaio finemente sagomato atto ad alloggiare un pannello stampato mediante esecuzione serigrafica, con inchiostri ad alta stabilità cromatica, telaio trattato con sistemi di protezione agli agenti atmosferici, assemblato alle colonnine di sostegno tramite un sistema di fissaggio a scomparsa. Le colonnine devono essere fissate solidamente al suolo annegando il piede nel cls..
10. Nel centro abitato, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 ( cinque ) minuti.

#### CAPO IV

#### NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

##### ART. 14

*( Collocazione Vietata )*

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti :



- lungo ed in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
  - sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
  - sulle pertinenze di esercizio delle strade;
  - in corrispondenza delle intersezioni;
  - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - sui ponti e sottoponti;
  - sui cavalcavia e loro rampe;
  - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
  - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
  - lungo le strade nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica viabilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art.8, è sempre vietata sulle aree private.
4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

#### ART. 15

*( Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza )*

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.



2. Nel centro abitato, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt.5, lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) mt. 3, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) mt. 2 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

3. La distanza dal limite della carreggiata viene fissata come segue :

<b>Zona A</b>	<b>mt. 0,40</b>
<b>Zona B e altre zone</b>	<b>mt. 1 ( uno )</b>

4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

5. E' consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di mt. 0,40 dal limite della carreggiata.

6. Nel caso di pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt. 4, in deroga all'art. 51. comma 3° del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è autorizzabile unicamente il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari che rispondono alle seguenti caratteristiche : impianto monocolpo con palo piegato ad "U" formante un settore di contenimento per le plance riportanti le indicazioni nel quantitativo di n°6 massimo consentito ( art. 128 comma 8° D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 ), ogni plancia deve avere misure pari a mm. 1250 x 250, in alluminio pressofornato decorato con pellicola 3 M bianca retroriflettente e con caratteri fustellati in pellicola nera.

7. Entro il centro abitato, gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3, possono essere posizionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1° del vigente Codice della strada e delle seguenti misure :

- a) mt. 0,40 dal limite della carreggiata;
- b) mt. 2 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;





- c) mt. 3 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) mt. 3 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) mt. 3 prima dei segnali di indicazione;
  - f) mt. 2 dopo i segnali di indicazione;
  - g) mt. 3 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1° punto 20 del vigente Codice della strada;
  - h) mt. 2 prima delle intersezioni;
  - i) mt. 2 dopo le intersezioni.
8. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati entro i centri abitati, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.
9. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non deve in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

#### ART. 16

##### ( Dimensioni )

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, debbono rispettare i limiti dimensionali fissati dall'art.48, comma 1° del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.
2. Le dimensioni per le installazioni entro i centri abitati sono le seguenti :
- Cartelli  $m^2$  6
  - Insegne di esercizio  $m^2$  3
  - Altri mezzi pubblicitari  $m^2$  3
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x mt. 0,20 e superiori di mt. 1,50 x mt. 0,30. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscono oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Nei centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al



senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di mt. 0,40 dal limite della carreggiata, è consentita con utilizzo della superficie massima fino al 10% dei prospetti dei fabbricati e del 10% rispetto al fronte stradale.

#### ART. 17

*( Limitazioni e divieti )*

1. Nel centro storico sono vietati :

- a) i posters ed i cartelli pubblicitari su pali ed incastellature propri;
- b) le insegne che eludono gli spazi delle vetrine o all'uopo predisposti nella composizione architettonica degli edifici storici, antichi o monumentali e che si sovrappongono alla struttura di pregio degli stessi o che sono sporgenti dal filo delle facciate;
- c) le insegne a bandiera costruite in modo da interrompere la visuale prospettica delle più significative vie ed assi centrali;
- d) le insegne sui tetti di edifici storici o antichi o comunque risalenti all'inizio del '900;
- e) le insegne a bandiera sotto le arcate;
- f) la collocazione di lampade, lampioni, lanterne o insegne artistiche dove il marciapiede è rialzato se la sporgenza supera mt. 0,50 e l'altezza dal suolo è inferiore a mt. 2,80;
- g) la collocazione nelle arcate esterne di insegne a cassonetto, a lettere scatolate, o a tubi paralleli a più strati da costituire barriera visiva o da interferire con l'illuminazione pubblica;
- h) la collocazione di tende ad un'altezza inferiore a mt. 2,80 comprese le frange.

#### CAPO V

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

#### ART. 18

*( Tariffe )*

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.



**ART. 19**

*(Sanzioni amministrative)*

1. Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art. 23, commi 11° e 12° del vigente Codice della Strada ( D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £.200.000 ( duecentomila ) a £.2.000.000 ( duemilioni ), con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.
2. Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento.
3. Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.23, comma 13°, del nuovo Codice della Strada, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.
4. I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative tributarie ed interesse.
5. Competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, è il Comune di Castellana Grotte.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune di Castellana Grotte e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

**CAPO VIII**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 20**

*(Norma transitoria relativa alla pubblicità nei centri abitati)*

1. Il Comando di Polizia Municipale invia le pratiche di seguito indicate al Servizio Tecnico per la disamina di competenza :
  - Strutture costituenti manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico – edilizie.
  - Collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile.



- Opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee " A " o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale.
- 1. Il Comando di Polizia Municipale può inoltre inviare al Settore Tecnico le domande la cui istruttoria implichi valutazioni tecniche in materia urbanistico – edilizia, al fine di acquisire un parere di merito, che può essere espresso dallo stesso Settore o dalla Commissione Edilizia.
- 2. Il Comando di Polizia Municipale ed il Settore Tecnico provvederanno di concerto alla stesura di un protocollo di intesa per la definizione delle singole procedure di istruttoria delle pratiche.

#### ART. 21

*( Norma transitoria )*

1. Le bacheche attualmente collocate all'interno del centro abitato dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro il termine del 30 giugno 2000. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Castellana Grotte e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
4. In richiamo a quanto disposto dall'art. 234 del D. Lgs. n° 285/92, è prevista la possibilità di adeguamento alle norme del presente Regolamento limitatamente ai soli impianti già autorizzati, fissando il termine ultimo al 31 Dicembre 2000.
5. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.





<b>REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI</b> .....	1
<b>CAPO I</b> .....	2
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	2
<b>ART. 1</b> .....	2
( Generalità ) .....	2
<b>ART. 2</b> .....	2
( Nozione di Centro Abitato ) .....	2
<b>ART. 3</b> .....	2
( Insegne ) .....	2
<b>ART. 4</b> .....	3
( Cartello ) .....	3
<b>ART. 5</b> .....	3
( Manifesto ) .....	3
<b>ART. 6</b> .....	4
( Striscione, locandina, stendardo e bandiera ) .....	4
<b>ART. 7</b> .....	4
( Segno orizzontale reclamistico ) .....	4
<b>ART. 8</b> .....	4
( Impianti di pubblicità o propaganda ) .....	4
<b>ART. 9</b> .....	6
( Sorgenti luminose ) .....	6
<b>CAPO II</b> .....	6
<b>DISPOSIZIONI PER I MEZZI PUBBLICITARI</b> .....	6
<b>ART. 10</b> .....	6
( Autorizzazione ) .....	6
<b>ART. 11</b> .....	7
( Modalità per la presentazione della domanda ) .....	7
<b>ART. 12</b> .....	8
( Volturazione delle autorizzazioni ) .....	8
<b>CAPO III</b> .....	9
<b>IMPIANTI PUBBLICITARI</b> .....	9
<b>ART. 13</b> .....	9
( Caratteristiche tecniche ) .....	9
<b>CAPO IV</b> .....	10



NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ.....	10
<i>ART. 14</i> .....	10
( Collocazione Vietata ).....	10
<i>ART. 15</i> .....	11
( Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza ).....	11
<i>ART. 16</i> .....	13
( Dimensioni ).....	13
<i>ART. 17</i> .....	14
( Limitazioni e divieti ).....	14
<b>CAPO V</b> .....	14
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....	14
<i>ART. 18</i> .....	14
( Tariffe ).....	14
<i>ART. 19</i> .....	15
( Sanzioni amministrative ).....	15
<b>CAPO VIII</b> .....	15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	15
<i>ART. 20</i> .....	15
( Norma transitoria relativa alla pubblicità nei centri abitati ).....	15
<i>ART. 21</i> .....	16
( Norma transitoria ).....	16